



Deliberazione FVG/ 36 /2026/INPR

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia

III Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE	Tiziana Spedicato
CONSIGLIERE:	Antonella Manca (relatore)
PRIMO REFERENDARIO:	Tamara Lollis

Deliberazione del 21 luglio 2026

Controllo successivo sulla gestione con specifica rilevanza economico-finanziaria sull'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali. Campionamento dei Comuni da assoggettare al controllo e individuazione dei criteri generali della verifica.

Visto l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante *"Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia"*;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante *"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"*;

Visto il d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2, della legge delega 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 26/SSRRCO/INPR/2025 "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2026" e, in particolare, per quanto concerne gli indirizzi per le Sezioni regionali di controllo, il punto 53;

Dato atto che le linee programmatiche generali contenute nella suddetta deliberazione n. 26/SSRRCO/INPR/2025 propongono alcuni temi da sviluppare nell'intento di favorire occasioni di interazione con le Sezioni Riunite, la Sezione delle autonomie, le altre sezioni centrali e le sezioni regionali allo scopo di produrre valutazioni ed osservazioni complete ed esaustive, con riferimento a settori rilevanti, come gli equilibri di bilancio.

Rilevato, che uno dei temi di rilevanza trasversale è il controllo sulle entrate e, in tale ambito, l'analisi dell'efficienza della riscossione;

Vista la deliberazione della Sezione n. FVG/28/2026/INPR che, ad integrazione della precedente deliberazione n. FVG/4/2026/INPR, ha approvato le attività di controllo da svolgersi nel secondo semestre del 2026, implementando il controllo successivo sulla gestione;

Dato atto che nell'ambito del controllo successivo sulla gestione, l'integrazione del programma di controllo ha inserito, alla lettera G.11, l'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali, in coerenza con le indicazioni programmatiche delle Sezioni riunite di controllo della Corte dei conti;

Dato atto, altresì, che a tale fine l'integrazione al programma prevede *"la Sezione procederà in prima battuta all'estrazione del campione di enti che, alla luce della rilevanza del settore nel proprio ambito territoriale, abbiano esercitato la leva tributaria in materia di imposta di soggiorno ex art. 10 della L.R. n. 18/2015, prevedendo, in sede di bilancio di previsione 2025, importi pari o superiori a 100.000 euro"*;

Considerata, quindi, la necessità di procedere all'estrazione del campione di enti che fanno oggetto del controllo sulla gestione;

Considerato, altresì, nell'ottica del principio del contraddittorio che caratterizza il controllo successivo sulla gestione e che costituisce applicazione, dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità e informazione (cfr. Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato n. 692025/G recante linee guida per l'esercizio del controllo sulla gestione) fornire accanto all'individuazione del campione di controllo anche i criteri generali della verifica successiva sulla gestione;

Vista la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia

Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) recante principi e disposizioni in materia di finanza locale per il funzionamento del sistema integrato cui sono parte, oltre all'ente Regione, gli enti locali situati sul suo territorio e i rispettivi enti strumentali e organismi interni nonché, in particolare, l'art. 10 in materia di imposta di soggiorno;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 (Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione);

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione);

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000;

Visto il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione approvato con deliberazione n. FVG/232/2011/DORG del 25 ottobre 2011;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 5/2026 relativa alla composizione dei Collegi per l'anno 2026;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 30/2026 che assegna l'attività istruttoria relativa alla lettera G.11 alla Presidente Tiziana Spedicato e alla Consigliera Antonella Manca che ne riferiranno al III collegio;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 31/2026 con la quale la Presidente ha convocato l'adunanza del III Collegio per il giorno 21 luglio 2026;

Uditi i Magistrati relatori nella Camera di Consiglio;

Considerato in diritto

1. È opportuno riferire in via di premessa sulle caratteristiche essenziali del controllo sulla gestione previsto dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20 (art. 3, c. 4, l. n. 20/1994) ed esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali, mirato a verificare *“la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi, e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.*

La finalità di tale tipologia di controllo, come enunciato dal giudice delle leggi (cfr. Corte cost., sent. n. 29/1995) è la promozione dell'efficienza gestionale e l'ammodernamento delle pubbliche amministrazioni, compito posto al servizio di esigenze pubbliche costituzionalmente tutelate,

“volto a garantire che ogni settore della pubblica amministrazione risponda effettivamente al modello tracciato dall’art. 97 della Costituzione, quello di un apparato pubblico realmente operante sulla base dei principi di legalità, imparzialità ed efficienza”.

Per quel che concerne il controllo sulla gestione degli enti locali, l’art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) ha rinviato alle norme della sopra citata legge n. 20/1994.

Anche la legge 5 giugno 2003, n. 131, individua gli ambiti e i parametri del controllo sugli enti locali in modo non dissimile da quelli assegnati alla Corte dalla l. n. 20/1994.

I controlli sulla gestione svolti dalla Corte dei conti vengono valorizzati quale strumento per garantire (anche attraverso analisi comparative tra le varie realtà locali) la maggior economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Scopo del controllo è, infatti, quello di verificare se l’azione amministrativa sia stata economica, efficiente ed efficace ed abbia raggiunto gli obiettivi stabiliti. In caso di giudizio negativo, le amministrazioni dovranno attenersi alle indicazioni formulate dalla Sezione, per eliminare i fattori di scarsa efficacia della gestione e migliorare la propria azione. Il controllo in argomento, pertanto, che si inquadra nel novero dei controlli di tipo collaborativo, è teso a indurre dei meccanismi di correzione spontanea da parte delle amministrazioni controllate.

L’esigenza di rapporti cooperativi fra i controlli interni e il controllo esterno si fonda sul presupposto che spetti in primo luogo alle amministrazioni (e agli amministratori) l’organizzazione delle risorse nella maniera più economica, efficiente ed efficace.

In tale contesto, finalizzato al perseguimento della sana gestione, assume altresì – data la materia oggetto del controllo - particolare rilevanza il ruolo dell’Organo di revisione dell’ente locale che, da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico di controllo che somma su di sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche, e, dall’altro, assume l’obbligo della prestazione non nell’interesse esclusivo del committente (l’ente locale) bensì nell’interesse dei cittadini alla sana e corretta gestione (cfr. Sez. Aut. n. 16/SEZAUT/2018/INPR). Depone in tal senso, la disposizione dell’art. 239 del TUEL (recepita e valorizzata all’interno dell’ordinamento regionale dagli artt. 25 e 28 della L.R. 18 del 2015), che ne suggella l’imprescindibile rapporto di collaborazione con la Corte dei conti, volto ad assicurare la costante vigilanza sulla corretta attuazione dei principi contabili sanciti dal d.lgs. n. 118/2011, anche avvalendosi del supporto, in proposito, degli indirizzi e delle soluzioni interpretative forniti dalla Sezione delle Autonomie in materia di contabilità armonizzata (cfr. deliberazioni n. 4/INPR, n. 31/INPR e n. 32/INPR del 2015; n. 3/QMIG, n. 9/INPR, n. 26/QMIG e n. 31/FRG del 2016; n. 15/QMIG, n. 14/INPR del 2017; n. 2/QMIG e n. 8/INPR del 2018). Il controllo effettuato dai revisori all’interno dell’Ente costituisce, infatti, presupposto fondamentale per il controllo esterno della Corte dei conti che può avvalersi, attraverso gli elementi tratti dalle banche

dati e dalle risposte ai questionari approvati dalla Sezione Autonomie, di una base conoscitiva sufficiente a formulare una prima ricognizione istruttoria anche con riferimento al controllo sulla gestione della riscossione coattiva delle entrate.

2. Ciò premesso, con riferimento all'odierna attività di controllo si rileva che le Sezioni Riunite in sede di controllo nella programmazione per l'anno 2026 (del. n. 26/SSRRCO/INPR/2025 cit.) hanno evidenziato che *“L'equilibrio complessivo dei bilanci e la sostenibilità dell'indebitamento nel suo complesso vanno garantiti, nel rispetto degli obiettivi programmatici concordati in sede europea, nell'ambito di un contesto ordinamentale, che caratterizza il nostro Paese, contraddistinto da una pluralità dei livelli di governo.”*.

In tal senso, l'articolazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti sul territorio risponde, dunque, all'esigenza di operare una costante verifica sul mantenimento degli equilibri di bilancio, sull'indebitamento e, più in generale, su una corretta e sana gestione da parte delle regioni e degli enti locali; enti dotati di autonomia finanziaria e, pertanto, titolari della gestione di risorse finanziarie pubbliche.

Secondo le su citate Sezioni riunite il controllo esercitato dalle sezioni regionali, rafforzato dal legislatore con il d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è, peraltro, caratterizzato da una molteplicità di attribuzioni che vengono concretamente declinate nelle programmazioni dell'attività di controllo delle sezioni regionali, le cui indagini contribuiscono alla visione unitaria del sistema valorizzando approfondimenti tematici in relazione alla propria realtà territoriale.

Come ricordato dalla Corte costituzionale in merito al controllo sulla gestione, *“trattandosi di un controllo basato sulla verifica della rispondenza dei risultati effettivamente ottenuti dall'azione amministrativa con gli obiettivi prescritti dalla legge, tenuto conto delle risorse e dei mezzi da quest'ultima apprestati, non si può dubitare che parte dei parametri di valutazione siano contenuti nelle leggi stesse”* (C. cost., sent. n. 29/1995).

Per quanto concerne le Entrate di bilancio, le citate Sezioni riunite hanno stabilito che *“particolare attenzione potrà accordarsi all'analisi dell'efficienza nella riscossione coattiva, sia essa diretta o tramite esternalizzazione, dei crediti tributari a livello territoriale, con riferimento a eventuali omissioni o ritardi nei procedimenti amministrativi, anche in correlazione con le ricadute sugli equilibri di bilancio”*.

Si consideri inoltre che il principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, declinato secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità, assume un significato particolare in un sistema regionale integrato come quello del Friuli Venezia Giulia in cui i bilanci della Regione, degli Enti locali e delle Aziende sanitarie sono alimentati in modo più diretto dalla ricchezza prodotta dal territorio rendendo necessaria una celere destinazione delle risorse provenienti dal prelievo fiscale a carico di cittadini ed imprese per l'erogazione dei servizi pubblici evitando che parte di tali risorse rimanga inutilizzata, o inesatta.

3. In armonia con le linee guida adottate dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato n. 69/2025/G, l'attività di verifica sarà uniformata ai seguenti i criteri cardine:

- a. programmazione, trasparenza e pubblicità;
- b. contraddittorio: in tal senso, la Sezione avvierà un confronto diretto con l'amministrazione interessata, in ossequio al consolidato metodo del dialogo istruttorio, e procederà altresì intrattenendo una *"interlocazione sistematica con gli organismi di controllo interno (in particolare, con gli OIV), cui la normativa più recente richiede, altresì, di segnalare alla Corte le criticità gestionali rilevate"* (cfr. del. n. 22/SSRRCO/INPR/2018);
- c. leale e reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli istituzionali: che deve permeare, fin dalla fase programmatica, tutte le fasi del procedimento e deve intendersi come corretta interazione con le Amministrazioni controllate e con gli Organismi indipendenti di valutazione (O.I.V.), ai quali la normativa (art. 14 d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) richiede di segnalare alla Corte le criticità gestionali, nel rispetto dei principi già citati di pubblicità, trasparenza e contraddittorio;
- d. funzionalità del controllo e della concomitanza: che rende il controllo funzionale a dare tempestiva evidenza delle deviazioni dell'azione attuata dalle Amministrazioni oggetto di verifica rispetto alle norme vigenti ed ai principi di regolarità, efficienza, efficacia ed economicità anche al fine di consentire tempestivamente l'adozione da parte delle stesse Amministrazioni di provvedimenti correttivi.

A differenza del controllo preventivo di legittimità, oggetto del controllo in argomento non sono singoli atti, ma intere gestioni e i suoi parametri di riferimento sono rappresentati, oltre che da norme giuridiche, da criteri generali di buona amministrazione, desumibili dalle discipline economiche, finanziarie ed aziendalistiche.

Giova ricordare che in materia di entrate comunali, l'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce che le Province e i Comuni possano disciplinare le proprie entrate, comprese quelle tributarie, attraverso regolamenti. Tuttavia, essi devono rispettare le esigenze di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e non possono modificare le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi.

Ai sensi del comma 5 del citato art. 52, i suddetti regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati a specifici criteri.

La riforma della riscossione, introdotta dal d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110 (in attuazione della legge delega fiscale n. 111/2023) comporta un impatto diretto sull'organizzazione e sulle scelte operative degli enti locali, poiché introduce nuove regole relative al discarico per inesigibilità, alla gestione delle partite discaricate e alla responsabilità dell'Agente della riscossione, introduce un riordino complessivo del sistema nazionale della riscossione fiscale, con l'obiettivo di aumentare efficienza e modernizzazione e ridurre i crediti inesigibili.

In tale quadro, nell'ambito dell'attività di controllo sarà altresì verificata con attenzione la presenza dei meccanismi di raccordo interno tra gli uffici che garantiscano la corretta

contabilizzazione, conservazione, stralcio e cancellazione delle somme accertate e non riscosse nel conto del bilancio o in quello del patrimonio.

Il controllo successivo sulla gestione che sarà realizzato, pertanto, si pone l'obiettivo di analizzare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa consistente nella riscossione coattiva agli obiettivi stabiliti dalla legge, approfondendone economicità, efficienza ed efficacia, valutando anche comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento.

4. In esecuzione della richiamata deliberazione n. FVG/28/2026/INPR, pertanto, attingendo ai dati della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), comunicati ai sensi di legge da ciascun Comune, si individuano gli enti territoriali che abbiano previsto nel bilancio di previsione per l'anno 2025 un gettito dell'imposta di soggiorno pari o superiore a 100.000 euro riportati in allegato alla presente deliberazione.

Tutto ciò premesso

il III Collegio, come sopra costituito,

DELIBERA

- di approvare l'esito del campionamento degli enti effettuato ai sensi della lettera G.11 della deliberazione n. FVG/28/2026/INPR indicati nell'Allegato A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
- il campione di enti così individuato è oggetto dell'attività di controllo successivo sulla gestione secondo i criteri enunciati in parte motiva;

ORDINA

- a cura della Segreteria della Sezione la trasmissione di copia della presente deliberazione unitamente al suo allegato, che ne costituisce parte integrante, ai Comuni ivi indicati, nonché per opportuna informazione e quanto di eventuale competenza alla Regione Friuli - Venezia Giulia
- Direzione centrale Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione della Regione e al Consiglio delle Autonomie Locali;

INCARICA

- la Segreteria della Sezione di pubblicare la presente deliberazione sul sito *web* istituzionale della Corte dei conti e di curare gli adempimenti relativi alla pubblicazione sull'apposito spazio dedicato del sito *web* regionale.

Così deciso, in Trieste, nella Camera di Consiglio del 21 luglio 2026

Il Relatore

F.to Antonella Manca

La Presidente

F.to Tiziana Spedicato

Depositata in segreteria in data 21 luglio 2026

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

F.to Andrea Gabrielli

ALLEGATO

Comuni inseriti nel campione del controllo ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione n. FVG/28/2026/INPR, lettera G.11.

N° progr.	Comune	Accertamenti 2019	Accertamenti 2023	Accertamenti 2024	Previsione iniziale 2025 (da bilancio di previsione 2025-2027)	Accertamenti 2025 (da ren- diconto 2025)	Variazione 2024-2025 accerta- menti	Previsione iniziale 2026
1	Trieste	1.773.654,99	2.148.040,74	2.355.714,31	3.958.500,00	2.694.361,35	14,38%	3.600.000,00
2	Lignano Sabbiadoro (UD)	1.552.303,37	2.136.392,59	2.138.176,91	2.000.000,00	2.175.834,38	1,76%	2.000.000,00
3	Grado (GO)	978.587,28	1.070.800,00	1.120.000,00	1.000.000,00	1.129.165,27	0,82%	1.000.000,00
4	Udine	Non presente	Non presente	Non presente	650.000,00	691.161,35	/	650.000,00
5	Tarvisio (UD)	Non presente	186.035,99	287.652,20	280.000,00	299.353,59	4,07%	280.000,00
6	Aquileia (UD)	44.106,40	143.559,50	133.050,40	132.000,00	129.624,60	-2,57%	126.000,00
7	Sappada (UD)	Non presente	Non presente	Non presente	120.000,00	113.222,00	/	160.000,00
8	Muggia (TS)	Non presente	55.446,00	106.976,50	100.000,00	123.512,03	15,46%	110.000,00
9	Duino Aurisina (TS)	71.136,63	Non presente	Non presente	100.000,00	161.477,15	/	150.000,00